

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>Ministero dell'Istruzione e del Merito</b><br/> <b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA"</b><br/> di scuola primaria e secondaria di 1° grado<br/> C. F. 83007980135 – C. M. LCIC80400L<br/> Via Risorgimento 33 - 23826 Mandello del Lario (LC) – tel. 0341-730459<br/> Mail: <a href="mailto:LCIC80400L@istruzione.it">LCIC80400L@istruzione.it</a> – PEC <a href="mailto:LCIC80400L@pec.istruzione.it">LCIC80400L@pec.istruzione.it</a><br/> Sito: <a href="http://www.icmandellolario.edu.it">www.icmandellolario.edu.it</a></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Circolare n.5

A tutte/i le/gli insegnanti a tempo determinato

Al Sito web

**OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato.**

### **Premessa**

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

### **Quadro normativo di riferimento**

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

#### 1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

#### 2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

#### 3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

#### 4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- I. decesso;
- II. malattia e infortunio;
- III. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- IV. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

#### **Modalità di fruizione delle ferie**

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

##### 1. Periodi di fruizione:

a. Per l'anno scolastico 2026/2027, i docenti a tempo determinato sono formalmente invitati a fruire delle ferie maturate, prioritariamente nelle giornate non festive comprese nei seguenti periodi di sospensione delle lezioni, compatibilmente con eventuali attività collegiali, scrutini, esami, attività valutative o altri impegni di servizio già programmati:

I. vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027;

II. vacanze di Carnevale: lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2027;

III. vacanze pasquali: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027;

IV. ulteriori giornate di interruzione delle lezioni per la scuola primaria e secondaria: lunedì 2 novembre 2026 e lunedì 7 dicembre 2026;

V. periodo compreso tra il termine delle lezioni, fissato per martedì 8 giugno 2027, e il 30 giugno 2027, per il personale con contratto fino al 30 giugno, in assenza di attività didattiche, scrutini, esami, attività valutative o altri impegni di servizio programmati.

##### 2. Ferie durante l'attività didattica:

a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

I. le ferie devono essere state maturate;

II. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

##### 3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:

a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;

b. in presenza della presente comunicazione formale e dell'indicazione dei periodi utili alla fruizione, il personale che non presenti istanza di ferie e non fruisca delle giornate effettivamente disponibili non potrà richiedere l'indennità sostitutiva per ferie non godute, salvo i casi di impossibilità alla fruizione non imputabile al dipendente e debitamente documentata.

##### 4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:

a. non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

### 5. Supplenti brevi e saltuari:

a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

**Comunicazione importante:** ordinanza della Corte di Cassazione e implicazioni per i docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno.

Si richiama l'attenzione del personale docente a tempo determinato sull'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 17 giugno 2024, n. 16715, secondo cui il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute non può ritenersi automaticamente spettante qualora il datore di lavoro abbia previamente messo il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il diritto alle ferie, mediante un invito formale, chiaro e tempestivo alla loro fruizione e con espressa informazione sulle conseguenze della mancata fruizione.

1. si sottolinea l'importanza della presentazione dell'istanza di ferie da parte del docente; l'Istituto, pur non potendo sostituirsi alla volontà del lavoratore nella fruizione del diritto, è tenuto a invitare formalmente il personale interessato a utilizzare le giornate disponibili nei periodi di sospensione delle lezioni;

2. si precisa che l'eventuale mancata fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni può incidere sul diritto all'indennità sostitutiva solo qualora l'Istituto abbia previamente invitato formalmente il personale interessato a fruire delle ferie, indicando in modo chiaro i periodi utili, il termine entro cui presentare la richiesta e le conseguenze della mancata fruizione, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione.

Pertanto, al fine di dare attuazione ai principi affermati dalla Corte di Cassazione n. 16715/2024, la presente circolare costituisce invito formale alle SS.LL. in indirizzo a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie maturati e, ove spettanti, delle festività soppresse, utilizzando prioritariamente le giornate non festive comprese nei periodi sopra indicati: vacanze natalizie dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, vacanze di Carnevale dell'8 e 9 febbraio 2027, vacanze pasquali dal 25 al 30 marzo 2027, giornate di interruzione delle lezioni del 2 novembre 2026 e del 7 dicembre 2026, nonché il periodo dall'8 giugno 2027 al 30 giugno 2027, ove compatibile con gli impegni di servizio.

Le istanze dovranno essere presentate secondo le ordinarie modalità in uso presso l'Istituto almeno 5 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie richiesto.

Si avverte espressamente che, in presenza della presente comunicazione formale e dell'indicazione dei periodi utili alla fruizione, **il personale docente a tempo determinato che non presenti istanza di ferie e non fruisca delle giornate effettivamente disponibili non potrà, alla cessazione del rapporto, richiedere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute**, salvo i soli casi di impossibilità alla fruizione non imputabile al dipendente e documentata secondo la normativa vigente.

**Il Dirigente scolastico**

*Prof. Massimiliano Craia*